

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE REGIONALI DELLO SPORT

In riferimento all'articolo 14 del Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI vengono stabilite le norme di funzionamento delle Scuole Regionali dello Sport fissandone le linee scientifiche, didattiche e metodologiche.

Linee guida

Le Scuole Regionali dello Sport sono strutture dei Comitati Regionali del CONI regolate dal Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI, che per le linee scientifiche e didattiche, i contenuti ed i programmi di attività e ricerca fanno riferimento alla Scuola Nazionale dello Sport.

Le Scuole Regionali dello Sport rappresentano il contesto culturale di sintesi, raccordo, armonizzazione e sistematizzazione delle molteplici esperienze esistenti sul territorio, delle diverse risorse e professionalità operanti nella Regione di appartenenza.

Sono destinatari principali delle attività delle Scuole Regionali le Società ed Associazioni Sportive presenti sul territorio attraverso le strutture regionali e provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione e delle Associazioni Benemerite.

Sono destinatari delle attività delle Scuole Regionali individui ed organizzazioni che intendano avvalersi delle attività programmate dalle Scuole, rispettandone le regole stabilite.

Sono altresì interlocutori principali delle Scuole Regionali le Istituzioni presenti sul territorio come le Università, gli Uffici Scolastici – MIUR e le altre Istituzioni culturali riconosciute, pubbliche o private, impegnate a sviluppare progetti di formazione, aggiornamento, specializzazione e ricerca nell'ambito delle attività collegate al mondo dello sport.

Possono essere partner delle Scuole Regionali gli Enti Locali e le Istituzioni pubbliche o private che, in ragione delle proprie prerogative e competenze, intervengono nella realizzazione delle iniziative delle Scuole.

Sono possibili accordi e protocolli di collaborazione fra le diverse Scuole Regionali. Le Scuole Regionali possono inoltre proporre forme di collaborazione con entità sportive di altri Paesi quando vengano configurati interessi e percorsi condivisi, autorizzate dalla Giunta Nazionale del CONI su proposta delle Scuole stesse e /o della Scuola Nazionale dello Sport.

Le Scuole Regionali possono realizzare ricerche, studi, valutazioni ed attività collegate al fenomeno sportivo nella Regione, anche nella prospettiva di supporto per le politiche delle Regioni e degli Enti Pubblici territoriali.

Le attività delle Scuole Regionali comprendono la formazione, destinata a tutte le figure di operatori sportivi (dirigenti, tecnici, animatori, esperti ecc.) la ricerca applicata, la documentazione, l'organizzazione di seminari e convegni ed ogni altro evento culturale collegato al mondo dello sport.

Le Scuole Regionali possono perseguire l'accREDITAMENTO presso le Regioni per la formazione di figure professionali.

Art. 1 - Compiti del Consiglio della Scuola Regionale

Il Consiglio della Scuola Regionale dello Sport, composto a norma dell'art.14 del Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI, ha i seguenti compiti:

- Approva i programmi di attività per l'anno successivo, da inviare alla Scuola Nazionale dello Sport e alla Direzione Territorio e Promozione entro il 30 novembre di ogni anno, corredati da apposito bilancio preventivo.
- Approva accordi e normative di collaborazione con i partner della Scuola.
- Approva le commissioni di studio su tematiche particolari.

Modalità di svolgimento delle riunioni

Il Consiglio è convocato dal Presidente della Scuola Regionale in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del programma annuale e del bilancio di previsione e per l'esame delle attività previste. Alla seduta prevista per l'approvazione del programma annuale sono invitati, in veste consultiva, i Delegati provinciali del Coni della Regione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Direttore Scientifico prende parte alle riunioni del Consiglio.

Il Segretario organizzativo della Scuola assume la funzione di Segretario del Consiglio.

Art. 2 - Compiti del Presidente della Scuola Regionale dello Sport

La Scuola Regionale è presieduta dal Presidente del rispettivo Comitato Regionale, come previsto all'art. 14 del RST :

- a) Presiede il Consiglio della Scuola e convoca le riunioni, stabilendo l'ordine del giorno.
- b) Rappresenta la Scuola Regionale dello Sport nei confronti degli Enti ed Istituzioni partner e di tutto il mondo sportivo.
- c) Nomina il Vice Presidente.
- d) Nomina il Direttore scientifico, che dovrà essere in possesso di adeguata formazione culturale e di specifiche competenze in ambito tecnico sportivo e/o scientifico.
- e) Nomina, su proposta del Direttore scientifico, i docenti, consulenti ed esperti per l'espletamento dell'attività della Scuola tenendo conto delle linee guida e dei criteri di formazione e riconoscimento definiti dalla Scuola Nazionale dello Sport.
- f) Nomina, su proposta del Direttore scientifico, commissioni di studio su tematiche particolari.

Art. 3 - Compiti del Direttore scientifico della Scuola Regionale dello Sport

Il Direttore Scientifico della Scuola Regionale

- a) Presiede il Comitato Tecnico-scientifico.
- b) Propone la nomina dei componenti il Comitato Tecnico-scientifico.
- c) Propone, in collaborazione con il Comitato Tecnico scientifico, la nomina di consulenti, docenti ed esperti.
- d) Propone la nomina di commissioni di studio su temi specifici.
- e) Mantiene i rapporti, per la parte Tecnico - didattico - scientifica, con la Scuola Nazionale dello Sport e predispone, nell'ambito degli indirizzi generali indicati dalla stessa Scuola, i programmi di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio della Scuola Regionale.
- f) Cura la realizzazione dei programmi approvati.

Art. 4 - Compiti del Segretario organizzativo della Scuola Regionale dello Sport

Il Segretario organizzativo è un dipendente del Comitato Regionale o di un CONI Point che in accordo con il Segretario ed il Presidente del Comitato Regionale opera in sinergia con il Presidente ed il Direttore Scientifico della Scuola Regionale dello Sport .

- a) Cura i contatti con le Società Sportive, le Federazioni e le altre realtà organizzate del mondo sportivo per i compiti e le finalità proprie della Scuola Regionale.
- b) Provvede alla redazione degli atti e dei documenti da sottoporre al Consiglio della Scuola.
- c) Trasmette gli atti alla Giunta ed al Consiglio Regionale del CONI assicurando il raccordo con il Segretario del Comitato Regionale per gli aspetti amministrativi.
- d) Assicura, in collaborazione con le funzioni preposte, la funzionalità degli uffici e delle strutture della Scuola.
- e) Funge da Segretario del Consiglio della Scuola Regionale curandone l'organizzazione delle riunioni e l'attività di verbalizzazione.
- f) Cura le attività connesse all'organizzazione ed all'erogazione dei corsi effettuati dalla Scuola Regionale.

Art. 5 - Il Comitato Tecnico-scientifico

Il Comitato Tecnico-scientifico è nominato dal Presidente, su proposta del Direttore scientifico. I componenti sono scelti fra i soggetti che possiedono requisiti di rilievo in ambito scientifico e/o tecnico-professionale.

- a) Costituisce il gruppo di riferimento e di collegamento con la Scuola Nazionale dello Sport per lo studio e l'individuazione delle iniziative culturali e scientifiche e per l'individuazione delle diverse offerte formative.

- b) Collabora alla predisposizione ed alla successiva attuazione dei programmi di attività annuali della Scuola.
- c) Collabora all'individuazione di docenti, consulenti ed esperti e dei componenti le commissioni di studio.

Fanno parte del Comitato Tecnico-scientifico i rappresentanti dei partner, su decisione del Consiglio della Scuola.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Scuola.

Art. 6 - Organico Didattico

L'Organico didattico è composto dai docenti e dagli esperti della SRdS.

Sono docenti coloro che vengono certificati dalla Scuola Nazionale sulla base dei requisiti e delle competenze necessarie e periodicamente aggiornati a cura della Scuola Nazionale dello Sport.

Gli esperti sono individuati fra docenti universitari, professionisti o personalità in possesso di specifiche competenze culturali e scientifiche, che vengono occasionalmente chiamati a svolgere attività didattiche o scientifiche nell'ambito della SRdS .

Art. 7 - Programmi di attività e forme di finanziamento

I programmi di attività vengono predisposti, in via primaria, in funzione delle esigenze delle Società sportive, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle altre strutture organizzate del mondo sportivo riconosciute dal CONI.

Le attività della Scuola sono aperte alla fruizione di qualunque soggetto ed istituzione che intenda avvalersi delle proposte formative e culturali, rispettando le disposizioni ed i regolamenti del Coni.

Le attività della Scuola Regionale vengono finanziate mediante appositi fondi del Coni, sulla base dei programmi di attività approvati dalla Scuola Nazionale dello Sport.

Le attività della Scuola vengono altresì finanziate da fondi derivanti da istituzioni partner, sulla base di accordi specifici, e dai proventi delle stesse attività.

La gestione amministrativa segue le disposizioni emanate in materia dal Coni/Coni Servizi SpA .

Il bilancio per l'attività della Scuola Regionale fa parte integrante e sostanziale del bilancio del Comitato Regionale di competenza.